



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

ORIGINALE
DELIBERAZIONE N. 24

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO :

GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2013 - DETERMINAZIONI

L'anno **duemilatredici** addì **trenta** del mese di **novembre** alle ore 10 e minuti 00 nella sala consiliare comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
APPIANI Angelo	Consigliere comunale	P	
MUSSINI Luca	Consigliere comunale	P	
ALBERINI Barbara	Consigliere comunale		G
ZECCHINA Pieremilio	Consigliere comunale	P	
FALEO Nicola	Consigliere comunale		G
MINOGLIA Angelo Giuseppe	Consigliere comunale	P	
FASCIGLIONE Tiziano	Consigliere comunale	P	
BAROZZI Gianpietro	Consigliere comunale	P	
ZINETTI Ornella	Consigliere comunale	P	
GNACCARINI Remo	Consigliere comunale		G
ROSSI Ennio	Consigliere comunale	P	
AMADEI Paolo	Consigliere comunale	P	
ARRIGONI Anna Maria	Consigliere comunale	P	
GHISINI Luisa	Consigliere comunale	P	
ALIPRANDI Igor	Consigliere comunale		G
ROCCA Claudio	Consigliere comunale		G
Totale		11	5

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor CAPODICI DOTT. GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor CERVI Pierino nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato in oggetto.

OGGETTO: GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 2013 – DETERMINAZIONI.

**VISTA LA SEGUENTE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

PREMESSO che l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), il quale:

- impone la integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006;
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29);
- prevede una maggiorazione di €. 0,30/mq a copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.), che per l'anno 2013 deve essere versata direttamente allo Stato (art. 10, commi 2 e 2-bis del d.L. n. 35/2013, conv. in legge n. 64/2013);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992;

RICORDATO che in attuazione della disposizione sopra citata e ai fini dell'applicazione del nuovo tributo questo Comune ha approvato le seguenti deliberazioni:

- n.12 del 04.07.2013 di approvazione del regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARES;
- n.13 del 04.07.2013 di approvazione del Piano Finanziario, delle tariffe, del numero di rate, delle relative scadenze, delle modalità di gestione e riscossione per l'anno 2013;
- n.22 del 29.10.2013 di posticipo della rata di saldo al 16.04.2013.

RICORDATO che in attuazione delle deliberazioni di consiglio comunale l'Ufficio Tributi ha emesso la rata di acconto della TARES con scadenza 16.10.2013 pari al 50 % dell'imposta dovuta al Comune e alla Provincia;

RICORDATO che in attuazione delle deliberazioni di consiglio comunale l'Ufficio Tributi ha emesso la rata di acconto della TARES con scadenza 16.10.2013 pari al 100% della maggiorazione statale solo per le utenze domestiche e che pertanto dovrà inviare con scadenza 16.12.2013 la maggiorazione statale alle utenze non domestiche;

TENUTO CONTO che l'introduzione della TARES comporta un aumento generalizzato della pressione fiscale che colpisce in modo particolare alcune categorie di contribuenti per effetto di:

- obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, a fronte di una copertura raggiunta per l'anno 2012 dell'87%;
- una diversa ripartizione dell'onere fiscale conseguente alla commisurazione della tariffa sulla base dei criteri contenuti nel regolamento approvato con DPR n. 158/1999, tale per cui si registrano picchi particolarmente elevati di aumenti rispetto alle tariffe TARSU soprattutto nei confronti dei nuclei familiari numerosi e delle utenze non domestiche quali bar, ristoranti, ortofrutta, pescherie, ecc.;
- maggiorazione di €. 0,30/mq per i servizi indivisibili erogati dai comuni;

CONSIDERATO che tale aumento, particolarmente gravoso nell'attuale fase di recessione economica, acuisce ulteriormente le difficoltà in cui versano le famiglie e le imprese, facendo crescere da un lato la richiesta di sussidi e, dall'altro, il rischio di chiusura delle attività produttive ed economiche con conseguente ulteriore perdita dei posti di lavoro;

PRESO ATTO delle aspettative e delle richieste delle organizzazioni di categoria, degli operatori economici nonché di cittadini e lavoratori singoli e associati che avevano evidenziato forti preoccupazioni in merito all'impatto conseguente all'applicazione della Tares (rif. note prot. n. 9502/2013);

PRESO ATTO altresì che il governo, con il DDL di stabilità per il 2014 (AS n. 1120) ha avviato una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare che dovrebbe portare, nel 2014, alla sostituzione della TARES con un nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

RICHIAMATO l'articolo 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, il quale, in tale contesto, concede ampi margini di manovra alle amministrazioni comunali, prevedendo la possibilità di:

- applicare la TARES con criteri meno rigidi di quelli contenuti nel DPR n. 158/1999, derogando ai coefficienti di produttività dei rifiuti stabiliti per le singole categorie, fermo restando il rispetto del principio "chi inquina paga";
- introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni diverse da quelle già previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011) che tengano conto della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE nonché l'introduzione di esenzione per quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio;
- finanziare le agevolazioni attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea di contribuenti o, in alternativa, con risorse generali di bilancio. In questo ultimo caso le autorizzazioni di spesa non possono superare il 7% del costo complessivo del servizio;
- ritornare al regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, sia esso TARSU, TIA1 o TIA2, fermo restando l'applicazione della maggiorazione TARES a favore dello Stato;

RICORDATO che questo comune, sino a tutto l'anno 2012, ha applicato la tassa smaltimento rifiuti di cui al Capo III del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO in particolare l'articolo 5, comma 4-quater, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, il quale testualmente recita:

Art. 5. (Disposizioni in materia di TARES)

4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei

costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

PRESO ATTO che con la disposizione sopra citata i comuni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013, possono reintrodurre la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani di cui al d.Lgs. n. 507/1993 stabilendo, con deliberazione di Consiglio Comunale assunta in deroga all'articolo 42 del d.Lgs. n. 267/2000:

1. i costi del servizio e le relative tariffe;
2. la percentuale di copertura dei costi del servizio, che può anche essere inferiore al 100%, fermo restando che i costi eventualmente non coperti dalla tributo devono essere assicurati con risorse derivanti dalla fiscalità generale;

TENUTO CONTO che anche in regime di TARSU è comunque dovuta la maggiorazione per i servizi indivisibili di €. 0,30/mq prevista dall'articolo 14, comma 13, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011);

RICHIAMATO l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 124/2013) il quale ha da ultimo prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;

ATTESO quindi che la facoltà prevista dall'articolo 5, comma 4-quater, del d.L. n. 102/2013 (L. n. 124/2013) può essere deliberata entro il 30 novembre 2013, termine ultimo di approvazione del bilancio stabilito dalla norma sopra citata;

RITENUTO opportuno, per superare le criticità sopra evidenziate ed andare incontro ai cittadini, evitando gli aumenti che conseguirebbero all'introduzione della TARES, **continuare ad applicare anche per l'anno 2013 la TARSU, quale prelievo applicato nell'anno 2012;**

VISTE le delibere

- di consiglio comunale del 22.11.2011 di approvazione delle modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani;
- delibera di giunta comunale n.19 del 22.03.2012 di conferma delle tariffe della tassa raccolta rifiuti solidi urbani 2012;

VISTO che la riscossione dal 01.01.2012 veniva effettuata attraverso la seguente modalità: riscossione diretta da parte del Comune di Canneto sull'Oglio mediante Tesoreria;

VISTO come da **Allegato 1** il Piano dei costi complessivi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della pulizia delle strade, il Gettito complessivo previsto della tassa nonché il tasso di copertura:

- 1) i costi del servizio determinati come previsto dall'art. 3 comma 2 del regolamento di applicazione della tassa che rimanda all'art. 61 del decreto legislativo n. 507/93, così modificato dall'art. 3, commi 39 e 68 - lettera a,) della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di € 458.807,00;
- 2) il gettito complessivo previsto (comprensivo di addizionali comunali e al netto degli sgravi alle utenze domestiche e non domestiche per un importo stimato di 15.000,00) con le tariffe 2012 confermate per il 2013, in € 398.000,00;
- 3) il tasso di copertura del servizio (gettito/costi) pari al 86,75%;

VISTE le tariffe della TASSA RIFIUTI del 2012 come da **Allegato 2**;

DELIBERA

- 1) di applicare la “**deroga**” prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124 (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n.73 note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2013), e stabilire pertanto, per l'anno 2013, **di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, e precisamente quello della TARSU** (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507);
- 2) di approvare il Piano dei Costi di gestione del servizio di gestione riportato nell'Allegato 1;
- 3) di stabilire nell'86,75% la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti di cui al precedente punto 2) corrispondente ad un gettito della tassa di € 398.000,00 comprensivo delle addizionali comunali e al netto degli sgravi previsti dal Regolamento TARSU;
- 4) di dare atto che la copertura della percentuale dei costi non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;
- 5) di confermare le tariffe applicate nel 2012 come da Allegato 2;

- 6) di stabilire che restano confermate, per l'anno 2013, anche ai fini TARSU, le rate e scadenze già stabilite ai fini TARES e cioè rata di acconto 16.10.2013 e rata di saldo 16.04.2014;
- 7) di dare atto che sono fatti salvi la maggiorazione (c.d. *quota statale*) prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto - legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti (laddove non già inviato in precedenza) del relativo modello di pagamento con scadenza del pagamento entro il 16.12.2013;
- 8) di stabilire dunque la revoca dei seguenti atti deliberativi precedentemente adottati ai fini TARES :
 - delibera di consiglio comunale n.12 del 04.07.2013 di approvazione del regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARES;
 - delibera di consiglio comunale n. 13 del 04.07.2013 di approvazione del Piano Finanziario, delle tariffe, del numero di rate, delle relative scadenze, delle modalità di gestione e riscossione per l'anno 2013;
 - delibera di consiglio comunale n. 22 del 29.10.2013 di posticipo della rata di saldo TARES;
- 9) di dare atto che resta confermata l'applicazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ;
- 10) di dare atto che resta confermata l'applicazione delle addizionali :
 - (5%) ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)
 - (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)
- 11) di stabilire che resta confermata la modalità di riscossione TARSU 2012 ad eccezione della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo stato e versata in unica soluzione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
- 12) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del

bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Allegati: 1 - 2

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000:

- favorevole di regolarità tecnica, espresso dal dott. Giuseppe Capodici, in qualità di Responsabile del Settore Direzione generale e Controllo;
- favorevole di regolarità contabile, espresso dalla rag. Maria Pia Caterina Arienti in qualità di Responsabile del Settore Economico Finanziario;

RELAZIONA l'Assessore Pastorio, il quale illustra gli argomenti di cui ai punti 2 e 3, in merito alla TARES che si propone di trasformare in TARSU per il 2013. Il Governo naviga a vista: con il decreto legge che sospende la prima rata IMU è stata prevista la possibilità di ritornare da TARES a TARSU. La TARES è stata una parentesi. L'Assessore Pastorio fa la cronistoria degli avvenimenti che hanno indotto il Governo a dare la possibilità ai Comuni di tornare a TARSU. L'Amministrazione comunale ha scelto di tornare a TARSU per non gravare ulteriormente sui cittadini. I 60.000€ che avremmo incassato in più per la TARES non avremmo avuto la possibilità di spenderli in opere, per cui ci siamo convinti di tornare a TARSU, con la rivisitazione del relativo regolamento con la sola modifica dello sgravio per lo svuotamento perché essendo alla fine di novembre l'Ufficio avrebbe avuto difficoltà all'applicazione degli stessi essendo inizialmente non previsti. E' stata introdotta la possibilità di uno sgravio a favore delle imprese che dimostrano di smaltire in proprio i rifiuti. Lo sgravio in questo caso può arrivare fino al 50%. La percentuale della raccolta differenziata è in aumento.

UDITI gli interventi dei Consiglieri:

Amadei: la percentuale è in aumento perché i cittadini sono oramai abituati a differenziare.

Pastorio: ce l'ha prospettata APRICA: con una raccolta quindicinale il cittadino è più portato a differenziare, non potendo conferire i rifiuti indifferenziati ogni settimana. Ad esempio la Casa di Riposo può spostare il 3% della raccolta differenziata.

Arrigoni: questo è un aspetto su cui lavorare, perché è una percentuale abbastanza rilevante. Noi pensavamo che i cittadini fossero incentivati a differenziare per lo sgravio.

Sindaco: nei periodi di crisi c'è un minor consumo e quindi minori rifiuti indifferenziati. Con la raccolta differenziata dei pannolini e dei pannoloni si è contribuito all'aumento della percentuale di raccolta differenziata. Oggi siamo al 69,6% di raccolta differenziata.

Pastorio: la prospettiva è di superare il 70%. L'Assessore Appiani ha coinvolto anche le scuole per sensibilizzarli alla raccolta differenziata.

Arrigoni: la materia è ostica, sia per la rapidità con cui queste tasse vengono cambiate e sia per la rapidità con cui gli uffici devono cambiare i conti. Abbiamo fatto molta fatica a capire gli

argomenti in questi pochi giorni. Abbiamo dei dubbi. L'Assessore Pastorio ci ha chiarito perché non è più possibile fare lo sgravio.

Pastorio: *c'erano dei problemi tecnici. Avendo cambiato anche il sistema di raccolta è stato difficile conciliare il tutto.*

Arrigoni: *alcuni cittadini mi hanno detto: ho fatto 10 conferimenti e me ne hanno fatto pagare 20.*

Pastorio: *si, è proprio per questo che abbiamo deciso di non tenere conto del numero dei conferimenti quindi dello sgravio. C'era, infatti, qualche problema con i dati forniti dall'impresa.*

Arrigoni: *ci interessava capire quanto risparmia l'utenza domestica e quanto risparmia l'utenza produttiva. Non abbiamo avuto i dati ed il tempo per capire. Al momento faccio fatica a vedere il risparmio.*

Pastorio: *proiezioni puntuali, visti i tempi ristretti non ne abbiamo potuto fare. Gi sgravi, in parte, sono applicati sia alle ditte che alle utenze domestiche. L'Amministrazione comunale incasserà 60.000€ in meno. L'Assessore Pastorio cerca di spiegare gli effetti del passaggio da TARES a TARSU sia per le famiglie che per le ditte.*

Con n. 9 voti favorevoli, nessuno contrario e n. 3 voti di astensione (Amadei, Arrigoni e Ghisini) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la sopraestesa proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 9 voti favorevoli, nessuno contrario e n. 3 voti di astensione (Amadei, Arrigoni e Ghisini) espressi nelle forme di legge;

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testi Unico n. 267 del 18 agosto 2000.

Allegato 1

PIANO DEI COSTI COMPLESSIVI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DELLA PULIZIA DELLE STRADE E DEL GETTITO PREVISTO DELLA TASSA - PREVISIONE 2013		
ENTRATE		
DESCRIZIONE	NOTE	IMPORTO
tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	comprensivo delle addizionali (ex ECA e MECA) e degli eventuali sgravi	€ 398.000,00
TOTALE ENTRATE (A)		€ 398.000,00
SPESE		
DESCRIZIONE	NOTE	IMPORTO
Spese per prestazione di servizi		
servizio rifiuti + spazzamento strade + gestione piazzola ecologica (APRICA)	compresa IVA	€ 305.068,87
servizio smaltimento rifiuti (MANTOVA AMBIENTE SRL)	compresa IVA	€ 72.927,84
spese per vestiario di servizio al personale	si considera spesa assestata/4- spesa per 1 operatore ecologico	€ 77,08
spese per gestione automezzi viabilità	si considera il 20%	€ 2.432,78
compenso Cooperativa Santa Lucia + Poste Italiane		€ 2.500,00
Spese per personale e oneri riflessi		
retribuzione/oneri personale amministrativo	si considera per 1 uff. tecnico 33% e per 1 uff. tributi 7%	€ 44.257,76
retribuzione/oneri operai addetti alla viabilità	1 operatore ecologico	€ 31542,67
TOTALE SPESE (B)		€ 458.807,00
DIFFERENZA (A-B)		-€ 60.807,00
PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI - entrate/spese*100-		86,75%

TARIFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RACCOLTA RIFIUTI DALL'1.1.2013

TARIFE BASE DI RIFERIMENTO

PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE € 58,00

PER METRI QUADRATI DI SUPERFICIE OCCUPATA € 1,20

CLASSE	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE	TARIFFA BASE	SCONTO	TARIFFA PER PERSONA
1	abitazioni di residenti con superficie da mq.1 a mq.100	0,90	58,00		52,20
2	abitazioni di residenti con superficie da mq.101 a mq.150	1,00	58,00		58,00
3	abitazioni di residenti con superficie da mq. 151 a mq. 250	1,10	58,00		63,80
4	abitazioni di residenti con superficie \geq mq. 251	1,15	58,00		66,70

Ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione del tributo si intende considerare: per le classi di contribuenza da 1) a 4) la superficie accertata ed il numero dei componenti il nucleo familiare al 01/01 dell'anno di competenza, considerando la tariffa al 50% per ciascun contribuente eccedente i tre.

CLASSE	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE	TARIFFA BASE	SCONTO	TARIFFA PER METRO QUADRO
5	abitazioni ad uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo	1,00	1,20	50%	0,60

CLASSE	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE	TARIFFA BASE	SCONTO	TARIFFA PER METRO QUADRO
6	uffici pubblici e privati, studi professionali e simili	2,00	1,20		2,40
7	commercianti per la vendita al dettaglio anche in forma itinerante e non continuativa, ma ricorrente:				
	alta produzione di rifiuti (fiori, piante, frutta, verdura)	7,27	1,20		8,72
	media produzione di rifiuti (alimentari, gastronomie, macellerie)	3,60	1,20		4,32
	bassa produzione di rifiuti (abbigliamento, casalinghi, cartolerie, farmacie, ferramenta, profumerie, tabaccai)	2,20	1,20		2,64
8	pubblici esercizi:				
	bar, gelaterie, pizzerie, enoteche, locali notturni	3,50	1,20		4,20
	ristoranti e trattorie	4,70	1,20		5,64
	alberghi e pensioni	2,20	1,20		2,64
	bed & breakfast e agriturismi	2,00	1,20		2,40
9	locali destinati ad attività artigianali e industriali per rifiuti urbani ed assimilabili:				
	piccoli laboratori e botteghe artigianali (abbigliamento, giocattolo, parrucchieri, estetiste e simili)	2,70	1,20		3,24
	falegnami, fabbri, meccanici, elettricisti, distributori e simili	3,20	1,20		3,84
	industrie e laboratori con prevalente produzione di rifiuti speciali	2,00	1,20		2,40
10	magazzini per ricovero attrezzi e materiale (contoterzisti, edili e simili)	1,20	1,20		1,44
11	case di cura, case di riposo, ospedali	1,00	1,20		1,20
12	istituti/associazioni/enti culturali, politiche, sindacali, religiose, sportive, scolastiche, caserme, stazioni, enti pubblici	0,50	1,20		0,60
13	aree scoperte che non costituiscono pertinenza o accessorio di civile abitazione ad uso non abitativo	0,40	1,20		0,48

